

Delibera prevede l'intervento nel caso di inerzia dei vertici professionali

Ordini, parola all'Anac

L'autorità potrà dichiarare l'incompatibilità

DI ANDREA MASCOLINI

L'Anac potrà dichiarare l'incompatibilità fra carica ordinistica e carica politica se l'ordine provinciale o il Consiglio nazionale dei professionisti non avranno provveduto autonomamente ai sensi della legge Severino. È questo il principio affermato dalla delibera n. 8 del 21 gennaio 2015 dell'Autorità anticorruzione che sembra effettuare un brusco revirement rispetto alla precedente delibera n. 1/2015. Infatti con la delibera di inizio anno, su un quesito relativo al presidente del consiglio nazionale dei farmacisti, l'Autorità presieduta da Raffaele Cantone aveva dato delle prime indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali; in

particolare aveva dichiarato la propria incompetenza, rimandando all'organo politico l'accertamento.

Oggi però cambia tutto, anche se l'Autorità si limita a chiarire, all'inizio della delibera, che il nuovo provvedimento semplicemente serve a «chiarire meglio il contenuto della suddetta delibera (la n. 1/2015, ndr), anche al fine di evitare improprie interpretazioni». Non sarebbe quindi un vero e proprio cambio di rotta, ma sarebbero stati gli interpreti ad avere capito male. In ogni caso, nel merito, la delibera preliminarmente richiama il provvedimento n. 145/2014 in cui gli ordini e i collegi professionali erano stati qualificati come enti pubblici non

economici e quindi tali da essere assoggettati alla legge Severino (dlgs 39/2013). In base al comma 1 dell'art. 11 della legge scatta quindi l'incompatibilità fra gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, e la carica di parlamentare, presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di stato e commissario straordinario del governo.

Detto ciò, per quanto riguarda l'applicazione della legge ai consiglieri nazionali e provinciali dei diversi ordini professionali - enti pubblici la delibera precisa le modalità di accertamento e di contestazione delle incompatibilità: o provvede l'amministrazione

che ha conferito l'incarico amministrativo, o procede la camera di appartenenza del parlamentare. La delibera afferma che nel primo caso ciò deve avvenire nel termine previsto dalla legge, ma se l'organo competente (cioè l'ordine) non provvede, «l'Anac è tenuta a esercitare la vigilanza sul rispetto delle norme ivi previste da parte delle pubbliche amministrazioni». Nel secondo caso «l'Anac non ha, invece, alcun potere di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità previste dal dlgs n. 39 del 2013 o da altre leggi che riguardino la permanenza in carica di un parlamentare» perché i «poteri sono riservati dalla legge alla competenza della camera di appartenenza del parlamentare interessato». Va ricordato che le nomine effettuate in situazioni di incompatibilità sono nulle e fanno scattare anche sanzioni verso i responsabili anticorruzione dei singoli enti di appartenenza.

—© Riproduzione riservata—



Raffaele Cantone

